



**COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA**

**CAPITOLATO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNI 2009 – 2010 - 2011**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare a favore di minori da 0 a 18 anni e rispettive famiglie, residenti nei Comuni della Comunità Montana Valle Brembana.
2. Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).
3. La Comunità Montana, in qualità di Ente capofila dell'Accordo di Programma con il quale è stato adottato il "Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito Territoriale – Valle Brembana", ai sensi della L.328/2000, espleta la procedura di gara per l'appalto del servizio, esteso all'intero territorio dell'Ambito.

Art. 2 – Importo

1. L'importo posto a base d'asta per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato è stimato in 201.923,00 + IVA 4%
2. L'importo è definito in base ad un monte ore annuo di minimo 3145 ore per gli educatori, e di 250 ore annue per il coordinatore del servizio,

Art. 3 - Durata del contratto

1. L'affidamento del servizio ha durata di 3 anni (dal 1/01/2009 al 31/12/2011).

Art. 4 – Modalità di gara

1. L'affidamento della gestione del servizio avverrà mediante asta pubblica.
2. Il contratto è affidato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come espressa all'art 83 del D.Lgs. 163/2006.
3. Sulla disciplina della gara dispone il bando di gara.
4. Il contenuto della documentazione presentata dall'aggiudicatario in sede di gara è recepito nel contratto di appalto e l'adempimento delle previsioni progettuali integra gli obblighi dell'affidatario.

Art. 5 Offerta

1. Per poter valutare al meglio le capacità imprenditoriali delle imprese partecipanti, l'offerta di gestione del servizio, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata tenendo conto di quanto specificato nel presente capitolato e sarà suddivisa in Merito tecnico (tot. punti 60) e Offerta economica (punti 40)

2. Merito tecnico

a. Qualità del servizio, che dovrà comprendere:

- a.1 Metodologia e strategie di intervento, modalità organizzative di svolgimento, tempistica di attuazione del servizio, strumenti di lavoro adottati, coordinamento degli operatori e delle attività, modalità di raccordo con i servizi.

- a.2. Proposte relative al sistema di controllo e verifica del servizio erogato, con particolare riguardo alla identificazione di indicatori e strumenti per la verifica e la valutazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, modalità di contenimento del turn over, con indicazione della percentuale di turn over relativa ai servizi per minori gestiti dall'impresa nel biennio 2007/2008;
- a.3. Programmi di formazione ed aggiornamento (interna e/o esterna) del personale che si intende impiegare per lo svolgimento del servizio, per il periodo di durata dell'appalto, con costi di partecipazione degli stessi a carico della ditta (specificazione monteore dedicate alla formazione, specificazione Enti/professionisti formatori, specificazione eventuale presenza di supervisione);
- a.4. Dimostrazione di conoscenza del territorio, delle sue problematiche e dei suoi servizi, esistenza di collaborazioni con gli enti del territorio.
- a.5. Curriculum del coordinatore (titolo di studio ed esperienza nel coordinamento di servizi ADM)

b. Affidabilità dei Consorzi/Cooperative concorrente, che dovrà contenere:

- b.1. Indicazione dei servizi identici a quelli del presente capitolato e indicazione del loro fatturato negli ultimi due anni. *(Per i Consorzi o le associazioni d'impresa fanno testo i fatturati delle imprese).*
- b.2. Eventuali altre risorse aggiuntive, anche materiali, sedi e attrezzature, messe a disposizione del progetto dal consorzio/cooperativa, senza oneri aggiuntivi per l'Ente appaltante.

3 Offerta Economica

a. Congruità dell'offerta che dovrà contenere:

- a.1 L'offerta economica compilata secondo l'allegato C;
- a.2 L'offerta economica "esplicitata": cioè l'impresa partecipante dovrà presentare un prospetto economico per singola voce di costo sulla quale ha basato la formulazione dell'offerta.

Art. 6 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. La partecipazione alla gara è aperta a Consorzi/Cooperative operanti nel settore dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi.
2. Su richiesta della commissione aggiudicatrice, i Consorzi/Cooperative partecipanti saranno tenute a fornire tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per una più precisa valutazione del servizio offerto.
3. La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione **100 punti** da attribuire con i criteri seguenti:

➤ Qualità del servizio e affidabilità dell'impresa (merito tecnico)	punti 60
➤ Offerta economica	punti 40
4. Per la valutazione della qualità del servizio si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati (punti 45*):

➤ Modalità organizzative di svolgimento del servizio	punto a.1) art.5	massimo 14
➤ Sistema di controllo e valutazione, contenimento turn over	punto a.2) art.5	massimo 6
➤ Capacità formative	punto a.3) art.5	massimo 6
➤ Conoscenza del territorio,	punto a.4) art.5	massimo 7
➤ Curriculum del coordinatore	punto a.5) art.5	massimo 12
5. Per la valutazione dell'affidabilità dell'impresa si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati (punti 15*):

➤ esperienze in servizi identici	punto b.1) art.5	massimo 3
➤ risorse aggiuntive	punto b.2) art.5	massimo 12

La commissione potrà dichiarare non ammissibili le ditte che non avranno conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno 35 punti su 60.

*** vedasi determina dirigenziale n. 328 del 20.10.2008**

7. Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il criterio dell'attribuzione del massimo punteggio al consorzio/cooperativa che avrà presentato il prezzo più vantaggioso. Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo decrescente rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula: **Punteggio = miglior prezzo x 40**
Prezzo offerto

Art. 7 - Descrizione del servizio

1. Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato:

Definizione:

- Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) ha come finalità principale la salvaguardia dello sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando all'evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di un'adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli.
- Sono destinatari dell'intervento minori e famiglie a rischio di emarginazione; l'intervento è rivolto a tutti quei nuclei in difficoltà, nei quali la relazione tra genitori e figli risulta disturbata o in cui si rileva una inadeguatezza o fragilità, in campo educativo, delle figure parentali. Potranno essere destinatari anche minori in condizioni di disabilità per i quali il Tribunale dispone l'attivazione dell'intervento o la situazione familiare lo rende opportuno a seguito di valutazione del servizio sociale e/ospecialistico.
- L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare: all'interno della casa e in luoghi ritenuti idonei come spazi ricreativi ed educativi nel contesto territoriale in cui vive.

Obiettivi:

- Fornire uno sviluppo equilibrato del minore attraverso interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l'apprendimento, l'autonomia, il potenziamento dell'autostima;
- consentire la permanenza del minore in famiglia favorendo condizioni di vita idonee a prevenire e rimuovere le situazioni di rischio dello stato di salute psico-fisico;
- migliorare la qualità di vita nel suo complesso;
- mantenere il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni familiari e sociali onde evitare l'isolamento del nucleo familiare e/o l'aggravamento della situazione;
- sostenere il nucleo familiare temporaneamente in difficoltà o temporaneamente impossibilitato ad offrire assistenza e supporti adeguati nei confronti del/i minore/i, favorendo la sua permanenza all'interno del nucleo stesso.
- Mirare alla emancipazione del nucleo familiare nel rispetto delle specifiche potenzialità, prestando l'attenzione e la cura per il raggiungimento di un ecosistema familiare-sociale.

Destinatari:

- Sono destinatari del servizio i soggetti minori residenti nei Comuni appartenenti all'ambito territoriale comprendente i Comuni della Comunità Montana Valle Brembana: *Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio De' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino T., Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegrà, Valtorta, Veduggio, Zogno,*
- Il servizio si rivolge ai minori da 0 a 18 anni, prevalentemente in età scolare, in nuclei familiari multiproblematici. Non sono esclusi portatori di handicap e/o di patologia psichiatrica.

Prestazioni socio-educative richieste:

- Valutazione educativa e formulazione di un progetto educativo complessivo che tenga conto di tutto il sistema di relazioni;
- Intervento educativo personalizzato al soggetto minore nel contesto familiare, eventualmente anche in raccordo con altre agenzie presenti sul territorio (es. scuole, servizi

extrascuola; ecc.) sulla base di un progetto educativo individualizzato elaborato dal servizio competente;

- Eventuale gestione di incontri protetti fra i minori e i genitori, ove previsto dal tribunale o ritenuto opportuno dal servizio tutela minori;
- Raccordo con l'assistente sociale titolare del caso, e con gli eventuali altri servizi specialistici coinvolti, per garantire l'organicità degli interventi, sulla base del progetto concordato;
- Relazioni quadrimestrali di verifica dei singoli interventi e scheda sintetica allegata alla fatturazione circa gli interventi effettuati, con specificazione delle ore svolte ed eventuali differenze fra il monte ore teorico e quello effettivamente svolto.

Attivazione del servizio:

- I titolari del caso sono gli assistenti sociali del servizio di tutela minori o del servizio sociale dei Comuni, che richiederanno l'attivazione del servizio al Responsabile che, dopo una valutazione preliminare, ingaggerà l'impresa per la progettazione dell'intervento, che dovrà essere condotto in collaborazione con gli operatori dell'equipe Tutela Minori e/o degli assistenti sociali comunali.
- Gli orari di svolgimento dei servizi, la loro durata e il numero di operatori necessari, saranno pertanto concordati con il Servizio attivante, e concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti, compatibilmente alle finalità ed alla organizzazione del servizio e alle risorse economiche disponibili, e comunque in orario compreso tra le 7,00 e le 19.00 da lunedì a sabato, oltre che nei giorni festivi qualora la Comunità Montana tramite il servizio attivante ne faccia richiesta, a seguito di particolari situazioni di urgenza o motivate esigenze dell'utenza.
- Il monte ore di cui sopra è comprensivo delle riunioni di programmazione, verifica e raccordo con i servizi.
- Per ogni intervento di assistenza domiciliare viene riconosciuto un max di 5 ore mensili per la progettazione dell'intervento, gli incontri per la programmazione e la verifica degli interventi.
- La Comunità Montana ha comunque la facoltà di adeguare (in aumento o diminuzione), con formale provvedimento, ed alle stesse condizioni previste dal presente capitolato, il monte ore previsto (in misura non superiore comunque al 40%) a fronte di motivate esigenze di servizio.
- Il coordinatore dovrà individuare l'educatore entro 15 giorni, a seguito della segnalazione del servizio, presenziare agli incontri di presentazione della situazione, supervisionare l'attività degli educatori e la stesura delle relazioni previste.

Art. 8– Requisiti della ditta e del personale impiegato

1. La ditta aggiudicataria dovrà possedere una sede operativa in uno dei Comuni della Provincia di Bergamo
2. La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto della convenzione un numero di operatori adeguato alle esigenze dei servizi e così distinti:
 - a. educatori professionali in possesso del diploma di educatore professionale e/o laurea in scienze dell'educazione o affini (pedagogia, psicologia e scienze della formazione), o in corso di qualificazione (nella misura massima del 20% del monte ore), ma in quest'ultimo caso con una esperienza lavorativa documentata, almeno biennale, di lavoro in servizi per minori; solo in casi eccezionali e a seguito di approvazione formale da parte del referente del servizio per la Comunità Montana sarà possibile impiegare personale con altra qualifica, in ragione delle opportunità del caso specifico.
 - b. coordinatore in possesso del diploma di educatore professionale, e/o laurea in scienze dell'educazione o affini, di comprovata professionalità e con una esperienza pluriennale nel coordinamento di servizi educativi rivolti a minori ed adolescenti.

3. I nominativi degli operatori dovranno essere comunicati al referente del servizio per la Comunità Montana, il quale dovrà esprimere il proprio benessere in merito ai requisiti di professionalità degli stessi. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni al Responsabile stesso.
4. La Comunità Montana si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che si dimostrasse inidoneo allo svolgimento del servizio, inoltrando tale richiesta per iscritto all'aggiudicatario.
5. L'impresa deve garantire entro quindici giorni la sostituzione degli operatori in caso di assenza programmata superiore ad un mese o in caso di cambio di educatore; la stessa dovrà altresì garantire, compatibilmente con le esigenze gestionali della ditta e salvo cause di forza maggiore, la continuità delle stesse persone fisiche degli educatori per la durata della convenzione.
6. Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti:

art.9 -Rispetto D.lgs 626/94 e D. lgs. 196/03

1. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 626/94 e seguenti. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.
2. L'impresa è tenuta altresì all'osservanza della D.lgs. 196/03 indicando il responsabile della privacy.

art. 10 - Garanzie e Responsabilità

1. La Coop./Consorzio aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere ai prestatori di lavoro, agli utenti, a terzi e/o alle cose nel corso dello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione committente, fatti salvi gli interventi in favore della ditta da parte di società assicuratrici.
2. La Coop./Consorzio aggiudicatario è tenuto ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente e, con la sottoscrizione del contratto, assume formale impegno in tal senso.

Art. 11 - Trattamento dei Lavoratori

1. La Coop./Consorzio aggiudicatario deve:
 - a. osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni dei contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro del settore di appartenenza;
 - b. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative
 - c. rispettare le condizioni contrattuali normative e retributive contenute nel CCNL di categoria e nel Contratto provinciale per le Cooperative sociali vigente.
2. Tutto il personale impiegato nel servizio dipende ad ogni effetto direttamente dalla Coop./Consorzio aggiudicatario.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Coop./Consorzio aggiudicatario che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione committente e di ogni indennizzo.
4. L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento alla Coop./Consorzio aggiudicatario, l'esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione dei contratti di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute per la prosecuzione del servizio con affidamento dello stesso ad altro soggetto. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Coop./Consorzio aggiudicatario, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 12 - Controlli e verifiche

1. Gli incontri di monitoraggio sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti con scadenza quadrimestrale da un incaricato dell'Amministrazione committente e dal coordinatore indicato dalla Coop./Consorzio aggiudicatario. La ditta aggiudicataria s'impegna a redigere una relazione quadrimestrale sui singoli casi
2. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Art. 13 - Pagamenti

1. Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per l'intera durata del contratto,.
2. Le fatture mensili dovranno essere corredate dai prospetti orari degli educatori.
3. L'amministrazione committente liquiderà le fatture mensili emesse dall'aggiudicatario entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo generale. Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge, l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Art. 14 - Divieto di Sub-Appalto

1. E' vietato cedere o subappaltare il servizio oggetto dell'appalto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
2. In caso di Associazioni di cooperative e di Consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive Cooperative.

Art. 15 - Spese contrattuali e cauzione definitiva

1. Tutte le spese accessorie, relative e consequenziali alla stipulazione del contratto restano a carico della Coop./Consorzio aggiudicatario.
2. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di fare iniziare il servizio in pendenza del relativo contratto.
3. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, l'aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto d'appalto, una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo di contratto, da costituirsi in uno dei seguenti modi:
 - a. Assegno circolare intestato al Tesoriere della Comunità Montana;
 - b. Fidejussione bancaria rilasciata da un Istituto di Credito contenente, tra l'altro, l'obbligo per l'Istituto medesimo di versare l'importo costituito in cauzione nella Tesoreria Comunitaria a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante qualora la Coop./Consorzio aggiudicatario non si presentasse alla stipula del contratto per qualsiasi motivo;
 - c. Polizza assicurativa o fideiussoria rilasciata da Compagnia legalmente autorizzata ai sensi del DPR n.499/1959, con il testo approvato dall'A.N.I.A
4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno:
 - a. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione committente;
 - b. avere validità per tutta la durata del contratto.

Art. 16 - Ampliamento del servizio

1. Nel caso in cui nel corso del contratto di appalto la Comunità Montana decida un ampliamento del servizio, esso potrà avere luogo, con l'accordo dell'aggiudicatario, secondo le regole del presente capitolato ed alle condizioni precisate nell'offerta oggetto di aggiudicazione.
2. Il prezzo orario indicato nell'esplicitazione dell'offerta economica verrà utilizzato anche in caso di eventuali servizi aggiuntivi richiesti.

Art. 17 - Penalità

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato d'oneri, l'amministrazione applicherà all'aggiudicatario una penale pari a € 100/giorno in caso di mancato espletamento del servizio e pari a € 200,00 in caso di difforme attuazione del progetto.
2. Le penalità saranno comunicate mediante nota d'addebito sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento, previa contestazione e, senza che l'aggiudicatario abbia interposto opposizione, la penalità s'intenderà accettata.

Art. 18 - Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C.:
 - a. per motivi di pubblico interesse in qualunque momento;
 - b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato;
 - c. di mancata reintegrazione del deposito cauzionale
 - d. in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
 - e. nei casi di subappalto o di cessione di contratto;
 - f. in caso di abbandono dell'appalto;
 - g. in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
 - h. in caso di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali in caso di inadempienze.
 - i. quando la ditta non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dei servizi ad essa affidati.
2. La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione committente con il semplice preavviso scritto di 15 (quindici) giorni senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.
3. L'Amministrazione committente può richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale per le inadempienze sanzionate dalle penali di cui al precedente articolo 17 (penalità) che si dovessero ripetere per tre volte nell'arco di un semestre.

Art. 19 - Effetti della risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla cooperativa/consorzio che segue immediatamente nella graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, che potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'affidatario o sulla cauzione.
2. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della cooperativa/consorzio, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
3. E' fatta salva in qualsiasi caso ogni azione per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti ed il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 20 - Norme finali

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, nonché al R.D. n. 827/1925 e al D. Lgs. n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza comunitaria, 20 ottobre 2008